

Città di Cantù



AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
SULLE SOCIETA' PARTECIPATE
DAL COMUNE DI CANTU'**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10.12.2019

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CANTU'

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Cantù intende dare attuazione all'art. 147 quater del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che sancisce l'obbligo per l'ente locale di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso.

Il presente Regolamento disciplina quindi l'esercizio del controllo da parte del Comune di Cantù nei confronti delle società partecipate, tenendo conto delle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni.

Le società a partecipazione pubblica sono sottoposte alle norme sulle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016.

Il presente Regolamento si applica alle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cantù; non si applica ai controlli nei confronti dell'Azienda Speciale Consortile Galliano che, per le diverse caratteristiche, hanno una disciplina specifica.

Con il presente Regolamento il Comune di Cantù:

- garantisce la più efficace azione di indirizzo e di controllo nelle società non quotate cui partecipa, mediante la creazione di un efficiente sistema di informazioni, preventiva, concomitante e consuntiva;

- definisce la metodologia attraverso cui fornire direttive alle società partecipate ed un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa, allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine il presente Regolamento disciplina:

1) Il sistema informativo permanente, finalizzato a rilevare periodicamente:

- i rapporti finanziari tra Comune e società partecipate;
- la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società;
- la gestione dei contratti di servizio e la relativa qualità dei servizi erogati;
- il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in quanto applicabili alle società.

2) la definizione di un sistema di monitoraggio periodico dell'andamento della società partecipata che consenta:

- la definizione degli indirizzi e l'assegnazione degli obiettivi di breve e di medio termine;
- la definizione delle procedure volte all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in relazione ai conseguenti riflessi finanziari sul bilancio del Comune;
- l'analisi di sintesi periodiche dei risultati di gestione.

3) la rilevazione dei risultati complessivi dell'ente locale e delle aziende partecipate mediante il bilancio consolidato redatto secondo i principi della contabilità armonizzata.

Art. 2 – Classificazione della partecipazioni

Al fine di porre in essere un adeguato sistema di controllo delle società partecipate, si ritiene opportuno classificarle sulla base dei risultati delle attività svolte al fine della redazione del bilancio consolidato, così come stabilito dall'articolo 3 del principio contabile applicato allegato al d.lgs. n. 118/2011.

Annualmente l'Amministrazione analizza le proprie partecipazioni azionarie ed individua due distinti elenchi: il "Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Cantù" all'interno del quale viene poi individuato il "Gruppo del Bilancio Consolidato della Città di Cantù".

Al fine dell'esercizio delle attività di controllo si considerano di minor rilevanza le società che, a seguito delle analisi di cui sopra non rientrano all'interno del Gruppo "Amministrazione Pubblica" della Città di Cantù, mentre sono rilevanti le partecipazioni nelle società inserite anche solo nel primo dei due elenchi.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le società non quotate partecipate – direttamente o indirettamente – dal Comune di Cantù, che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica; per le restanti società partecipate (quelle di minor rilevanza) il Regolamento costituisce un compendio di principi di comportamento a cui ispirarsi, tenuto conto che la diretta applicazione ne presuppone la condivisione da parte degli altri soci, ferme restando le disposizioni ed i vincoli dell'art. 147 quater del d.lgs. n. 267/2000.

I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori legali, i dirigenti delle società partecipate dal Comune di Cantù, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione, si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

Art. 4 – La Struttura di Controllo

Con decreto del Sindaco è istituita una Struttura di Controllo composta da tre persone, amministratori o dipendenti del Comune, in possesso di adeguata professionalità.

La struttura è integrata all'occorrenza dal Dirigente responsabile per materia.

Il Funzionario dell'Ufficio Società Partecipate ha funzioni di segretario verbalizzante della Struttura. In fase previsionale la Struttura svolge compiti di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, al fine del coordinamento ed integrazione con la programmazione finanziaria del Comune; a tal fine, collabora con l'Assessore competente all'elaborazione della proposta di indirizzi programmatici e di obiettivi gestionali da inserire nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

In fase di controllo la Struttura esamina la reportistica sull'andamento delle società e sui servizi erogati, analizzando il grado di attuazione degli obiettivi gestionali e, qualora necessario, propone all'Amministrazione le opportune e conseguenti azioni finalizzate a risolvere le criticità rilevate.

TITOLO II – ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 5 - Attività di controllo relativo alle partecipazioni a minor rilevanza

L'Amministrazione deve gestire i rapporti con i soggetti partecipati esercitando i diritti e assumendo gli obblighi propri del socio e disciplinati nel codice civile mediante l'attività coordinata dell'Ufficio Società Partecipate, della Segreteria del Sindaco e della Struttura di Controllo, attuando le attività legate ad adempimenti civilistici quali:

- deleghe assembleari;
- adempimenti in ordine a nomine/designazioni organi sociali;
- gestione o.d.g. assemblee;
- adempimenti societari in genere.

L'Ufficio Società Partecipate supporta la Ragioneria nella gestione dei rapporti finanziari con relativi atti amministrativi.

Almeno una volta all'anno la Struttura di controllo deve esaminare i documenti di relazione annuale sull'andamento delle attività delle società, verificando che l'Ufficio Società Partecipate mantenga un archivio delle partecipazioni comunali.

Al fine di agevolare le operazioni, l'Ufficio acquisirà la documentazione direttamente dai siti delle Società, chiedendo alle stesse unicamente la documentazione non pubblicata.

Le società partecipate sono tenute a rendere disponibili all'Amministrazione i bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, almeno 30 giorni prima della loro approvazione, nonché i verbali delle assemblee ordinarie, entro 10 giorni dalla loro redazione, e delle assemblee straordinarie entro 20 giorni dalla loro redazione.

Il rilascio di eventuale ulteriore documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa tempestivamente e, comunque, entro il termine indicato nella richiesta.

Art. 6 – Attività di controllo relativo alle società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cantù

Il Comune di Cantù verifica, mediante la Struttura di Controllo, supportata dall'Ufficio Società Partecipate, l'osservanza da parte delle società partecipate appartenenti al Gruppo Pubblica Amministrazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 cui esse sono sottoposte.

In particolare il Comune vigila affinché:

- le finalità delle società partecipate e gli oggetti indicati negli statuti siano conformi alle disposizioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;
 - gli statuti delle società partecipate contengano disposizioni circa gli organi di controllo e di amministrazione conformi alle previsioni degli artt. 3 e 11 del d.lgs. n. 175/2016;
 - le società "in house" abbiano ad oggetto sociale esclusivamente una o più delle attività previste dall'art. 4, comma 4 di cui al d.lgs. n. 175/2016 ed operino in conformità all'art. 16 d.lgs. n. 175/2016.
- Inoltre il Comune vigila affinché le società partecipate:
- tengano contabilità separate in caso di svolgimento di attività economiche protette da diritti speciali ed esclusivi insieme ad attività in regime di economia di mercato;
 - predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e, qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, vengano adottati senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti, ad eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento;
 - in ragione dell'attività svolta e delle dimensioni della struttura organizzativa, integrino gli strumenti di governo con quelli facoltativi indicati dall'art. 6, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 175/2016 ovvero motivino, nella relazione sul governo societario, le ragioni della mancata integrazione;
 - stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e a tali provvedimenti venga data la pubblicità richiesta per legge;
 - tramite propri provvedimenti, garantiscano il perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, stabilite dal Comune e che a tali provvedimenti venga data la pubblicità richiesta per legge.

La Struttura di controllo presta particolare attenzione a che le società partecipate adempiano, per quanto di competenza, agli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione.

TITOLO III – LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Art. 7 – Il controllo societario

Per controllo societario si intende quello che si esplica nella fase di formazione dello Statuto e successive modifiche ed integrazioni, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dalle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica, nella formulazione dei patti parasociali, nell'esercizio dei poteri di nomina degli Organi esecutivi societari.

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività delle società partecipate, adotta deliberazioni sulle materie allo stesso demandate dal d.lgs. n. 267/2000, in materia di società a partecipazione pubblica.

La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qual volta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le Società partecipate.

Nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, il Sindaco, o l'Assessore all'uopo delegato, partecipa all'assemblea delle Società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda della competenza sull'argomento all'ordine del giorno.

Oltre ai pareri previsti dal d.lgs. n. 267/2000, l'Organo di revisione del Comune di Cantù, in quanto deputato alla vigilanza sugli equilibri finanziari dell'Ente, esercita le attività ritenute necessarie e/o opportune per il monitoraggio e la verifica dell'andamento gestionale degli organismi partecipati, in relazione ai riflessi finanziari sul Bilancio comunale, in collaborazione con il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria e con le modalità definite dal regolamento di contabilità.

Art. 8 – Il controllo economico finanziario

Il controllo economico-finanziario si esercita attraverso il monitoraggio:

- *preventivo*, orientato all'analisi del budget;
- *concomitante*, attraverso report periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione del budget;
- *successivo*, attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio e del bilancio consolidato.

Il controllo preventivo

La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, il controllo sui documenti programmatici delle società partecipate.

A tal fine le società, di norma entro il 1° luglio dell'anno precedente al 1° anno di programmazione e, comunque, in tempo utile per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione del Comune di Cantù, deve presentare il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, supportato dal piano degli acquisti, dal piano delle assunzioni e da tutti i documenti a supporto delle previsioni proposte. A tale scopo verranno condivisi schemi omogenei di presentazione finalizzati ad agevolare il recepimento dei dati delle singole società nei documenti di programmazione dell'Ente.

Il Budget è composto da:

- a) un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
 - le linee di sviluppo delle diverse attività;
 - il piano di dotazione organica o le eventuali modifiche allo stesso, le cui linee di indirizzo sono definite dal Comune al fine di garantire il rispetto dei vincoli normativi in materia;
 - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Cod. Civ.;

- il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità e fonti di finanziamento con eventuale indicazione di ricorso al credito;

- la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate

b) un programma triennale articolato per annualità e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza:

- gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;

- le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione

Il controllo concomitante

Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, la cui competenza è della Struttura di Controllo, l'Organo amministrativo della Società provvede a predisporre nel corso dell'esercizio idonea relazione semestrale (report) sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, certificata dal Collegio Sindacale, che contiene il conto economico consuntivo e stato patrimoniale, redatto ai sensi dell'art. 2423 ter c.c., accompagnato da una relazione dell'Organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

Il Report è finalizzato alla valutazione di eventuali necessarie variazioni di bilancio del Comune e, a tal fine, il Report approvato dall'organo amministrativo è trasmesso per informativa direttamente al socio entro il 15 luglio di ciascun anno, il quale entro il 31 luglio, comunica eventuali richieste di chiarimenti e osservazioni.

La Struttura di Controllo del Comune, redige una relazione contenente i dati più significativi e le eventuali criticità riscontrate nell'espletamento delle attività di controllo che viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, all'Organo di revisione, ove necessario.

Il controllo successivo

Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, di competenza del Consiglio Comunale, l'Organo amministrativo delle società partecipate provvedono a trasmettere al Comune di Cantù di norma entro il 15 marzo di ogni anno il progetto di bilancio delle società, corredato dai documenti previsti dalla legge.

Sono fatte salve le deroghe ai termini suddetti come previste dal codice civile.

Le Società devono altresì predisporre rielaborazioni extracontabili dei dati al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune

Art. 9 – Il controllo di efficacia ed efficienza

Tale controllo è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione. Detto controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- *preventiva*, esercitata in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi, del DUP e l'analisi di eventuali piani industriali;
- *concomitante*, mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nel DUP;
- *successiva*, attraverso l'analisi degli indicatori quali/quantitativi relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio e l'analisi di customer satisfaction.

Nei controlli va posta particolare attenzione al contratto di servizio, verificandone l'equilibrio economico, la qualità del servizio erogato e l'efficienza dell'attività.

Il Consiglio Comunale approva lo schema di contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale saranno disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra il Comune e le società partecipate, che dovrà obbligatoriamente contenere:

- la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la Società si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini di rilevazione e misurazione;

- tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti il servizio.

La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente- al processo di erogazione del servizio.

La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura della società partecipata, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente.

Una volta predisposta ed approvata dal competente Organo societario, la carta dei servizi trasmessa al Comune per la necessaria presa d'atto da parte della Struttura di Controllo, che potrà motivatamente richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti; in tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dalla Società nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della proposta medesima

Le società partecipate dovranno produrre, con cadenza concordata con la Struttura di Controllo e, comunque, almeno una volta all'anno, un'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza (Analisi di customer satisfaction) proponendo le eventuali conseguenti revisioni degli standard quali-quantitativi di servizio garantiti.

Art. 10 – Il controllo sulla gestione

Il controllo sulla gestione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, commi 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 175/2016, si esplica attraverso la predisposizione di atti di indirizzo, a cui le Società si devono adeguare, in materia di assunzione di personale, esecuzione di lavori, servizi e forniture, affidamenti di incarichi professionali oltre che nelle verifiche legate all'attuazione del Piano prevenzione della corruzione e trasparenza.

La gestione delle società partecipate deve ispirarsi a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità; a tal fine, le società devono dotarsi di appositi Regolamenti disciplinanti le seguenti materie:

- a) acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
- b) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici e servizi;
- c) modalità di acquisizione servizi, forniture, lavori e opere nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I regolamenti adottati dagli organismi partecipati non possono essere in contrasto con i corrispondenti Regolamenti del Comune.

Il Comune potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale, ovvero, presso altri luoghi ove si erogano i servizi oggetto del contratto di servizio.

Potranno, inoltre, essere richieste specifiche relazioni, con riferimento a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate dalla Società. In tali casi, l'Organo amministrativo societario dovrà fornire apposita relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, entro il termine concordato - comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta - tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste, ovvero, per la loro elaborazione ed analisi.

Quanto disposto al comma precedente si applica anche per le interrogazioni e per le richieste di accesso agli atti formulate dai Consiglieri Comunali, nonché alle verifiche promosse dall'Organo di revisione del Comune.

L'Amministrazione individua disposizioni di carattere direzionale al fine di uniformare l'attività gestionale alle regole organizzative del Comune, con particolare riguardo all'acquisizione di risorse umane, all'affidamento di incarichi professionali, alla struttura organizzativa degli uffici, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di forniture di beni e servizi. Segnatamente, le Società richiedono (solo nel caso di controllo analogo esercitato in via esclusiva, non applicabile al controllo analogo congiunto) l'autorizzazione preventiva della Struttura di Controllo, nelle modalità previste per legge e nel rispetto dello Statuto in relazione:

- all'assunzioni di personale a qualsivoglia titolo, comprese le indizioni di concorsi, selezioni e altre modalità per assunzioni di personale;
- all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie comunitarie di cui al d.lgs. n. 50/2016;
- contratti di acquisto di beni immobili e mobili registrati per i quali non sia prevista apposita deliberazione da parte dei soci;

- contratti e/o convenzioni con altri enti pubblici per la gestione, per conto degli stessi, di fasi di servizi già svolti da parte delle società per conto dei soci, che comportino ricavi per la società superiori al 10% (dieci per cento) dei ricavi prodotti con gli enti pubblici locali soci, fermi restando i limiti di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016.

La Struttura di controllo esamina gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e le determinazioni dell'Organo amministrativo affinché i soggetti deputati possano fornire eventuali indicazioni ai rappresentanti dell'Ente prima delle rispettive riunioni, esamina i verbali dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo, valutando eventuali decisioni difformi dalle indicazioni fornite e sottopone la questione ai competenti organi dell'Ente.

Le diverse tipologie del Controllo Analogico si esercitano attraverso gli Organi dell'Amministrazione comunale e la Struttura di Controllo.

Per l'attuazione del Controllo Analogico, le Società trasmettono alla Struttura di controllo tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 11 – Bilancio consolidato

Per la redazione del bilancio consolidato, che è a tutti gli effetti una forma di controllo, si applicano le disposizioni ed i termini stabiliti dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le società partecipate sono tenute a garantire un flusso informativo costante ed esaustivo con il Comune e, in particolare, a fornire con tempestività, all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Società Partecipate, ogni documentazione utile circa la gestione economico-finanziaria, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni normative richiamate al comma precedente

TITOLO IV - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Articolo 12 – Ricognizione delle attività, individuazione rischi potenziali e redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Le società partecipate devono adempiere agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione secondo i principi della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 ed alla determinazioni di ANAC.

Articolo 13 – Il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione

Gli Organi amministrativi societari nominano il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione (*di seguito indicato come "Responsabile anticorruzione"*), dandone comunicazione al Responsabile anticorruzione del Comune.

Il Responsabile anticorruzione risponde direttamente all'Organo amministrativo societario.

Il Responsabile anticorruzione svolge l'analisi propedeutica alla redazione del "Piano Anticorruzione", ne segue l'attuazione e individua, qualora la struttura e l'attività aziendale lo richiedano, i referenti presso i singoli uffici che lo affiancheranno nella redazione e nell'implementazione del Piano stesso. A tal fine, il Responsabile anticorruzione si attiva affinché venga effettuata la ricognizione delle attività svolte dalle strutture aziendali, che faccia emergere le aree di competenza maggiormente a rischio; sulla base di detta analisi e dei dati storici in suo possesso, l'Organo amministrativo approva il suddetto "Piano Anticorruzione", contenente le azioni da adottare per prevenire e contrastare l'insorgenza di potenziali fenomeni corruttivi. Il Piano è pubblicato sul sito internet della società partecipata e trasmesso al Responsabile anticorruzione del Comune.

Il Responsabile anticorruzione vigila sulla attuazione del Piano ed assume ogni azione utile per favorire l'implementazione di buone prassi.

Il Responsabile anticorruzione formula le proposte di aggiornamenti del Piano Anticorruzione, nonché i rapporti sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse nell'adozione delle misure ivi contenute.

Come previsto dalla normativa vigente, per ragioni di coerenza, economicità e razionale organizzazione, il Piano Anticorruzione e il Programma per la Trasparenza ed Integrità possono essere integrati nel modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001.

Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente e alle linee guida A.N.A.C.

Articolo 14 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità delle società partecipate

Le società partecipate devono adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente, garantendo il diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e pubblicando sul proprio sito web ufficiale ogni dato e informazione che riguardi le attività di pubblico interesse svolte, garantendone la piena accessibilità e fruibilità.

Gli Organi amministrativi sono tenuti a trasmettere al Comune i dati e le informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico del Comune, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Articolo 15 – Il Responsabile per la Trasparenza ed il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità

Gli organi amministrativi nominano tra il personale delle società il Responsabile per la trasparenza, dandone comunicazione al Responsabile per la trasparenza del Comune.

Il Responsabile per la trasparenza redige il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ne cura il relativo aggiornamento ed assicura il corretto adempimento delle prescrizioni di legge in materia.

Tale Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il Programma viene approvato entro i termini di legge dall'Organo amministrativo societario, che ne dà comunicazione al Responsabile per la trasparenza del Comune. Tale Programma è pubblicato sul sito web ufficiale della società.

Art. 16 – Applicazione del regolamento

Le società controllate dal Comune di Cantù uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le procedure e le loro attività.

Il Comune di Cantù ed i rappresentanti dello stesso, designati in seno agli organi societari competenti, si impegnano a far inserire nelle convenzioni, contratti e statuti regolanti le attività del soggetto partecipato gli elementi e gli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

I poteri di controllo e le attività qui previste si applicano anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti servizi in ogni modo affidati, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio e gli Statuti in essere.

Tale impegno trova applicazione anche nella previsione e redazione di contratti di servizio, regolanti lo svolgimento di servizi comunque esternalizzati, a prescindere dalla partecipazione o meno del Comune nel soggetto gestore individuato.

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CANTU'

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Classificazione delle partecipazioni

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – La struttura di controllo

TITOLO II – ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art.5 – Attività di controllo relativo alle partecipazioni di minor rilevanza

Art. 6 – Attività di controllo relativo alle società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cantù

TITOLO III – LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Art. 7 – Il controllo societario

Art. 8 – Il controllo economico finanziario

Art. 9 – Il controllo di efficacia e di efficienza

Art. 10 – Il controllo sulla gestione

Art. 11 – Il bilancio consolidato

TITOLO IV – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Art. 12 – Ricognizione della attività, individuazione rischi potenziali e redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Art. 13 – Il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione

Art. 14 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità delle società partecipate

Art. 15 – Il Responsabile per la Trasparenza ed il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità

Art. 16 – Applicazione del Regolamento